



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.49/2011 DEL 29/12/2011

**"COLLEGIO DEI SINDACI DEGLI ISTITUTI AUTONOMI
CASE POPOLARI"**



RELAZIONE

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 617 agli articoli 12, 13 e 93, ha stabilito il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni amministrative dello Stato, anche di controllo, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica come testualmente di seguito riportato:

" Art.12 Materie del trasferimento

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di Enti amministrativi dipendenti dalla Regione" e "Circoscrizioni Comunali".

Art.13 Ordinamento degli Enti Amministrativi Locali

Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli Enti Amministrativi dipendenti dalla Regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di Enti Pubblici Locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Art.93 Edilizia Residenziale Pubblica

Sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonché le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.

Sono altresì trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle Regioni di cui all'art.13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformità ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le Regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1° gennaio 1979.

Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o Enti Pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonché le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n.166, eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art.11, primo comma, del presente decreto."

Parimenti, la Regione Puglia all'art. 6 lett. l della legge n. 25 del 15 dicembre 2000, ha posto in capo alla Regione la funzione vigilanza sugli IACP.

La presente proposta di legge da attuazione alle suddette norme statali e regionali, riconducendo in capo alla Regione il controllo tecnico/contabile sugli Enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica e rendendo tale controllo più incisivo.



La norma introduce, inoltre, modalità di selezione dei componenti più trasparenti e conformi alle novità legislative in tema di Registro dei revisori legali.

Infine, a garanzia di un efficiente funzionamento del Collegio è stata introdotta la previsione di membri supplenti e di ipotesi di decadenza e sostituzione nel caso di inerzia dei componenti.

Il presente disegno di legge non comporta oneri finanziari a carico della Regione, pertanto non si allega il referto tecnico di cui all'art. 34 LR. n. 28/2001.

Il Direttore Area

Roberto Gianni




Il Dirigente del Servizio

Natale Palmieri



Il Dirigente di Ufficio

Anna Rita Delgiudice



L'Assessore

prof.ssa Angela Barbanente



Art. 1

Collegio dei Sindaci Istituto Autonomo Case Popolari

1. Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
2. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci sono scelti mediante avviso pubblico tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
4. I componenti del Collegio dei Sindaci restano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo sindaco è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Presidente del Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti con i membri supplenti e con le modalità di cui al comma 2. Nel caso di decadenza del Presidente la sostituzione è effettuata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Ente gestore.
6. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla sostituzione dei Sindaci nominati da altri enti con le modalità di cui al comma 3.

